



REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO FORNITORI E AI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE SQ-UE
Rev. - gennaio 2024

1. PREMESSE

- 1.1 La Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali – S.E.A.” (infra “SEA”) con sede legale in Segrate (MI), Aeroporto di Milano Linate, codice fiscale e partita IVA n. 00826040156, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 93894 è titolare della Piattaforma raggiungibile all’indirizzo <https://seamilano.bravosolution.com>
- 1.2 SEA ha istituito un Albo Fornitori, gestito attraverso la suddetta Piattaforma, all’interno del quale selezionare gli Operatori Economici da invitare agli Eventi Negoziali finalizzati all’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, riconducibili all’ambito di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, (i) di importo inferiore alle soglie comunitarie, (ii) nonché agli Eventi di natura privatistica. Si precisa che anche gli Operatori Economici iscritti nei Sistemi di Qualificazione SQ-UE devono iscriversi in Albo e ad essi è riservato l’invito a (iii) Eventi Negoziali nell’ambito dei sistemi SQ-UE.

2. OGGETTO

- 2.1 Scopo del presente documento (infra “Regolamento”) è quello di stabilire i termini e le condizioni ai quali gli Operatori Economici devono attenersi per fare richiesta di qualificazione all’Albo Fornitori e/o di iscrizione ai SQ-UE.
- 2.2 La facoltà di iscrizione all’Albo Fornitori SEA è riservata agli Operatori Economici che svolgono attività d’impresa.
Vengono qualificati nell’Albo gli Operatori Economici che, in esito ad apposita istanza, risultano in possesso dei requisiti di ordine generale, di sostenibilità, di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale e sono pertanto considerati idonei all’affidamento dei contratti da parte di SEA.
- 2.3 L’Albo è articolato in categorie merceologiche e la qualifica nelle stesse ha durata triennale. Rimane fermo, nell’ambito di tale periodo, in capo a ciascun Operatore Economico, l’onere del tempestivo aggiornamento dei dati e dell’eventuale documentazione a supporto.
- 2.4 Condizione necessaria all’iscrizione ai SQ -UE è la previa qualifica in Albo. Durante il completamento dell’iter di iscrizione ai SQ- UE, SEA si riserva di sospendere l’eventuale qualificazione in Albo dell’Operatore Economico precedente a tale iter.
- 2.5 Le modalità operative di qualificazione in Albo e di iscrizione ai SQ – UE (Sistemi di Qualifica) sono dettagliatamente descritte ai successivi art. 4,5,6.
- 2.6 La partecipazione agli Eventi Negoziali indetti da SEA richiede che gli Operatori Economici risultino qualificati in Albo, ad eccezione delle gare comunitarie sopra soglia che non derivino da SQ-UE, per le quali gli aggiudicatari sono comunque invitati a procedere alla qualificazione in Albo prima della stipula del contratto. Si precisa che per l’invito a partecipare a Eventi Negoziali SQ-UE sarà necessaria anche l’iscrizione alle categorie selezionate dello specifico SQ-UE.

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E AL SISTEMA SQ-UE

- 3.1 Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da SEA, possono richiedere:
 - a) la qualificazione all’Albo nella categoria merceologica in relazione alla quale posseggono adeguate capacità economico- finanziarie, tecnico-professionali e di sostenibilità
 - b) l’iscrizione al sistema SQ-UE per la specifica categoria merceologica selezionata. In tal caso sarà necessaria anche la previa qualificazione all’Albo, nella medesima categoria merceologica.
- 3.2 Non è ammessa la qualificazione all’Albo, e l’iscrizione ai SQ-EU, in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese. È invece richiesta la qualificazione, e l’iscrizione, per il Consorzio e le consorziate esecutrici di volta in volta individuate (nell’ambito del singolo Evento Negoziale). La possibilità di concorrere alle gare in R.T.I. sarà disciplinata dalla lex specialis del singolo Evento Negoziale.

Gli Operatori Economici UE ed extra UE interessati all'iscrizione all'Albo, e al Sistema SQ- UE eventualmente esistente, devono produrre la documentazione richiesta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata.

- 3.3 La qualificazione all'Albo non esime gli Operatori Economici dal comprovare, al momento dell'invito ad un Evento Negoziale, ovvero in esito ad aggiudicazione di un appalto, il perdurare dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, di sostenibilità e di iscrizione al Sistema SQ-UE, dichiarati.

4. QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'iter di qualificazione degli Operatori Economici nell'Albo prevede la valutazione da parte di SEA dei dati e dei documenti prodotti dall'Operatore Economico al momento dell'iscrizione.

Il processo si articola nei seguenti stati, visibili a Portale:

- a. **In Valutazione:** indica che è in corso il processo di verifica dei dati, aggiornamenti effettuati e dei documenti inseriti dall'Operatore Economico.
- b. **Qualificato (Albo Fornitori):** indica che il processo di verifica, relativo alle categorie richieste, si è concluso positivamente, con l'iscrizione dell'Operatore Economico per le categorie selezionate.
- c. **Qualificato (SQ):** indica che il processo relativo alle categorie relative ai Sistemi di Qualifica (SQ-UE), si è concluso positivamente, con l'iscrizione dell'Operatore economico per le categorie selezionate, per le quali lo stesso Operatore Economico è risultato anche Qualificato in Albo.
- d. **Sospeso:** indica che l'Operatore economico si trova in una delle condizioni di sospensione di cui al successivo art. 6.
- e. **Escluso:** indica che l'Operatore Economico è decaduto dallo stato di qualificato, precedentemente ottenuto, per le motivazioni di esclusione di cui al successivo art. 6
- f. **Non Qualificato:** indica che l'istanza di qualificazione in Albo è stata respinta
- g. **Scaduto:** indica che l'Operatore Economico è decaduto dallo stato di qualificato per scadenza naturale della qualifica
- h. All'Operatore Economico qualificato verrà data evidenza dell'accoglimento della propria richiesta.

5. INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AGLI EVENTI NEGOZIALI

SEA individua, fra quelli qualificati in Albo, gli Operatori Economici da invitare agli Eventi Negoziali descritti al precedente Art. 1.2 lettere (i) e (ii), nonché a quelli iscritti ai SQ-UD di cui alla lettera (iii) in base a criteri ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione tra i potenziali concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutte le fasi concorsuali e negoziali, nonché all'efficienza e all'efficacia dell'azione aziendale.

6. SOSPENSIONE / DECADENZA DALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

SEA si riserva di procedere alla **sospensione** dall'Albo dell'Operatore Economico nel caso in cui:

- a. non adempia, su invito di SEA, all'onere di aggiornamento di dati e documentazione
 - b. non sottoscriva il contratto dell'appalto che si è aggiudicato
 - c. adotti comportamenti in contrasto con il Codice di Condotta dei Fornitori SEA
 - d. subisca un grave peggioramento dell'affidabilità globale in rapporto alla media di settore degli indici economici evidenziato dai dati forniti da banche dati ufficiali e/o società specializzate in informazioni commerciali
 - e. venga meno, secondo fondata valutazione di SEA, il rapporto di fiducia con l'Operatore Economico nell'ambito delle relazioni commerciali esistenti
 - f. l'Operatore Economico abbia richiesto l'iscrizione a un Sistema di Qualifica (SQ – UE), che comporta l'obbligo di nuova qualificazione in Albo
- Nel caso di cui al precedente punto a. SEA si riserva di procedere all'**esclusione** dall'Albo qualora l'Operatore Economico non provveda, entro 60 giorni dalla richiesta di SEA, ad aggiornare i dati, ovvero a motivare adeguatamente i mancati riscontri agli inviti.
 - Nel caso di cui al punto b. la sospensione perdurerà per il periodo ritenuto utile da SEA e, se del caso, potrà comportare la successiva esclusione dell'Operatore Economico.
 - Nei casi di cui al precedente punto c. interviene l'esclusione dell'Operatore Economico, qualora il comportamento contrastante non cessi nel più breve tempo possibile, in relazione alla natura dello stesso e, se del caso, potrà comportare la successiva **esclusione** dell'Operatore Economico.
 - Nei casi di cui al precedente punto d. SEA si riserva di procedere all'**esclusione** qualora la situazione gravemente negativa perduri.
 - Nei casi di cui al precedente punto e. SEA si riserva di procedere all'**esclusione** qualora risulti del tutto evidente ed insanabile la divergenza emersa.

- Nei casi di cui al precedente punto *f*. SEA effettuerà la sospensione della Qualificazione in Albo nella fase di completamento dell'iscrizione al Sistema di Qualifica (SQ-UE). Ove l'iscrizione al SQ-UE non dovesse avere esito positivo sarà consentita la Qualificazione in Albo purché i relativi controlli diano esito positivo.

SEA provvederà all'**esclusione** degli Operatori Economici precedentemente qualificati in Albo, nei seguenti casi, dandone comunicazione agli stessi:

- perdita di uno dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (in particolare nel caso di gravi inadempienze contrattuali) nonché commissione, definitivamente accertata, dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 nei confronti di SEA
- cessazione attività
- richiesta di cancellazione presentata dall'Operatore interessato
- rating negativo ex post da parte di SEA (valutazioni consuntive negative a seguito di esecuzione di contratti)
- ipotesi disciplinate nei precedenti casi disciplinati in appendice ai punti a., c., d., e.

In tali casi è possibile il reintegro dell'Operatore Economico escluso solamente a fronte della ripetizione dell'iter di candidatura con esito positivo.

7. FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

- 7.1 SEA richiede agli Operatori Economici l'utilizzo di firma digitale per la sottoscrizione delle dichiarazioni e della documentazione trasmessa. È, pertanto, richiesto il possesso da parte del Legale Rappresentante di Operatore Economico UE di un certificato di firma digitale, in corso di validità, emesso da un Certificatore operante in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato UE. Gli Operatori Economici extra UE devono essere in possesso anch'essi di firma digitale (digital signature) con caratteristiche equivalenti.
- 7.2 SEA richiede agli Operatori Economici l'indicazione, al momento di prima registrazione alla Piattaforma, di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che dovrà essere adeguato e/o sostituito con un indirizzo conforme al Registro Elettronico Mail (REM) nei termini stabiliti dall'UE.

8. VENDOR RATING

Con riferimento agli Operatori Economici qualificati in Albo, SEA ha istituito un sistema di Vendor Rating che tiene in considerazione sia la valutazione delle caratteristiche dell'Operatore in relazione a quanto dallo stesso dichiarato in sede di qualificazione in Albo, sia della valutazione delle performance riferite all'esecuzione dei contratti affidatigli.

La valutazione da parte di SEA dell'Operatore Economico ha natura riservata e potrà essergli comunicata ad insindacabile giudizio